

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1036

Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, ai fini della garanzia del principio di non
discriminazione

05/05/2024 - 07:40

Indice

1. DDL S. 1036 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1036	4

1. DDL S. 1036 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1036

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1036

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SCALFAROTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2024

Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, ai fini della garanzia del principio di non discriminazione

Onorevoli Senatori. - L'articolo unico del presente disegno di legge modifica il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, al fine di estenderne la portata e l'ambito di applicazione. La lettera *a*) del comma 1, in particolare, esclude che le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli *handicap*, dall'età, dalla nazionalità e dall'orientamento sessuale siano riferite solo ai temi dell'occupazione e delle condizioni di lavoro. La lettera *b*), conseguentemente, amplia il perimetro di applicazione del principio di non discriminazione, stabilendo che esso si applichi a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato e sia suscettibile di tutela giurisdizionale anche con specifico riferimento all'accesso a prestazioni, offerte e servizi, comunque denominati, sì da realizzare una vera e propria clausola di salvaguardia che non consenta zone d'ombra nell'applicazione del principio in questione, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 3 - primo comma in particolare - della Costituzione, quando afferma che « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « , per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro » sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *d-quinquies*) è aggiunta la seguente:

« *d-sexies*) accesso a prestazioni, offerte e servizi, comunque denominati ».

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.